

Giud. pace di Campi – 6 febbraio 2006 - G.d.P Firmani – XXXXXXXXXXXX c.
Comune di Civitella del Tronto.

Circolazione stradale – Investimento di cane randagio - Risarcimento danni - L. 14 agosto 1991 n. 281 - Competenze delle amministrazioni comunali in materia di randagismo -- Art. 2043 cod. civ. - Responsabilità della p.a.

Le amministrazioni comunali, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza e controllo del territorio, devono adottare tutte le cautele idonee ad eliminare i pericoli connessi al fenomeno del randagismo.

Conseguentemente, il Comune – qualora abbia ommesso o trascurato di adottare le misure atte a scongiurare il pericolo rappresentato dai cani randagi - risponde, ex art. 2043 Cod. civ., dei danni eventualmente subiti da un automobilista in conseguenza dello scontro con un animale introdottosi nella sede stradale.

(omissis)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in riassunzione, il sig. XXXXXXXXXXXX, conveniva in giudizio, innanzi al su intestato ufficio, il Comune di Civitella del Tronto, per far accertare e dichiarare la responsabilità del predetto Ente Autarchico, per i danni subiti a seguito dell'investimento di un cane randagio e, conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti, che venivano quantificati nella misura di €. 1.320, 84 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia nei limiti di valore del giudice adito, oltre interessi legali, dal giorno del sinistro sino al soddisfo.

Sosteneva parte attrice che , in data 31.12.2003, ore 18,30 circa, mentre a bordo della propria autovettura Fiat Punto targ. XXXXXXXXXXXX, percorreva la strada provinciale di Teramo, in località Civitella del Tronto, si vedeva ostacolare la regolare marcia dall'improvviso sopraggiungere di un cane randagio, che gli tagliava la strada con l'inevitabile impatto contro il predetto animale.

Il danno materiale subito nell'occorso ascendeva ad €. 1.320, 84. si costituiva in giudizio regolarmente il Comune di Civitella del Tronto (TE), il quale nel proprio atto difensivo contestava ogni addebito e sosteneva che la legge regionale in materia di randagismo poneva in capo alla ASL l'obbligo di porre in essere ogni misura idonea a prevenire e combattere tale fenomeno.

Pertanto, chiedeva di citare in giudizio la ASL di Teramo. Quest'ultima, previa autorizzazione di chiamata in causa, si costituiva in giudizio e, oltre al rigetto della domanda attorea, chiedeva l'autorizzazione a citare in giudizio la propria compagnia assicuratrice, YYYYYYY ass.ni. quest'ultima non si costituiva e, pertanto veniva dichiarata la di lei contumacia.

Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 17.1.2006, la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni e discussione.

Motivi della decisione

La domanda, solo in parte fondata, merita parziale accoglimento.

La responsabilità per colpa, in ordine all'evento dannoso per cui è causa, è da imputarsi, in via esclusiva, in capo al Comune di Civitella del Tronto, valutata secondo il canone generale dell'art. 2043 C.C. Invero, la responsabilità del fatto che ci occupa

va attribuita all'Ente, in applicazione del principio generale del *neminem laedere* ex art. 2043 C.C., poiché il fatto colposo è consistito nell'aver omesso o trascurato l'Amministrazione di adottare i provvedimenti e le cautele idonee ad eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge. Infatti, statuisce la legge 281/92 che i Comuni hanno funzione di vigilanza e controllo del proprio territorio e, devono adottare tutte le cautele atte ad eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi. Altresì, va dichiarata l'assoluta estraneità della ASL di Teramo sulla vicenda de qua, poiché la Legge regionale d'Abruzzo 21.9.1999 nr. 86 non prevede ipotesi di responsabilità della ASL per omessa vigilanza, essendo deputata solo al controllo sanitario mediante il servizio veterinario. Da ultimo, va rilevato e ritenuto che, non avendo il conducente dell'autoveicolo superato la presunzione di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, per non aver dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il risarcimento spettategli deve essere corrispondentemente diminuito ai sensi dell'art. 1227 C.C.

Orbene, nel caso in esame, è da ritenere che l'attore non ha fornito alcuna prova contraria che l'investimento del cane randagio non sia stato prodotto dalla sua disattenzione o dall'eccessiva velocità di marcia.

La domanda attorea, pertanto, relativa al ristoro dei danni subiti nell'occorrenza, va ridimensionata secondo le regole del concorso di colpa.

Per quanto ut supra argomentato si ritiene di dover condannare il Comune di Civitella del Tronto al ristoro dei danni, in favore dell'attore, nella misura equa di €. 660,00, oltre interessi legale dal sinistro al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. il Giudice di Pace di Campli, definitivamente pronunciato nella causa civile iscritta al nr. 40/04 R.G., come in epigrafe indicata così decide:

1) dichiara che l'evento dannoso si è verificato per colpa concorrente dei contendenti, per le ragioni come in motivazione;

2) condanna il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attore la somma di €. 660,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo;

3) condanna parte convenuta, come epigrafata al punto 2 del dispositivo, a rifondere all'attore spese di lite, ritenute congrue, nella misura complessiva di €. 900,00 di cui €. 94,97 per spese, €. 402,51 per diritti; €. 402,51 per onorario, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.